

DCO 39/09

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 11 DELLA
DELIBERAZIONE 1 AGOSTO 2005, N. 167/05 IN
MATERIA DI DISPOSIZIONI IN CASO DI MANCATO
UTILIZZO DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE

Osservazioni e proposte Anigas

Milano, 10 febbraio 2010

Premessa

Con il presente documento Anigas formula le proprie osservazioni alle proposte di alcune soluzioni che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) intende adottare per promuovere l'accesso al servizio di rigassificazione del GNL.

Il documento per la consultazione DCO 39/09 (di seguito DCO) illustra possibili modifiche alla disciplina, contenuta all'articolo 11 della delibera n. 167/05, che prevede l'obbligo per l'utente del servizio di rigassificazione di rendere disponibile per il conferimento a terzi la capacità che non ha utilizzato.

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il mercato mondiale del GNL in questi ultimi anni si è sviluppato con caratteristiche di maggiore flessibilità e con una conseguente ridotta prevedibilità da parte dei suoi utilizzatori, fornitori di infrastrutture inclusi.

I gestori e gli utilizzatori del servizio di rigassificazione rischiano sempre più di essere immobilizzati dalla rigidità di una regolamentazione che, con il condiviso intento di promuovere la concorrenza, rischia di ingessare il sistema con una serie di previsioni che ne limitano la flessibilità e liquidità, minandone lo sviluppo.

Giova ricordare che un terminale è solo l'ultimo, forse il più economico anello della catena GNL, dove una fase importante è costituita dalla negoziazione di contratti di fornitura con produttori di GNL e di costose flessibilità (in termini di numero di carichi, previsioni *take or pay*, altri diritti) volte a far fronte alle mutabili esigenze del mercato all'ingrosso, a ridurre l'esposizione alle fluttuazioni annuali di consumo del mercato e, infine, anche a fare arbitraggio sui mercati.

Si apprezza per questi motivi l'orientamento dell'Autorità di modificare le disposizioni contenute nell'articolo 11 della delibera n. 167/05 al fine di promuovere l'accesso al servizio di rigassificazione e di adeguarne l'utilizzo alla luce del mutato scenario internazionale, della disponibilità di GNL nel nostro paese e nell'ottica di una progressiva armonizzazione a livello europeo:

- da un lato, concedendo agli utenti titolari di capacità di rigassificazione pluriennale una certa flessibilità nella fruizione del servizio, introducendo una tolleranza sul completo utilizzo della capacità, senza incorrere nell'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 11.1 e dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della delibera n. 167/05;
- dall'altro, consentendo ai soggetti interessati di prenotare la capacità messa a disposizione con adeguato preavviso dagli utenti titolari per evitare le disposizioni relative al mancato utilizzo.

Gli orientamenti generali dell'Autorità appaiono ancor più condivisibili tenuto conto che:

- il rischio di comportamenti escludenti attraverso l'accaparramento di capacità è stato ridotto con la ripartizione 90% *capacity* e 10% *commodity* dei ricavi di riferimento per

l'attività di rigassificazione introdotta con la delibera ARG/gas 92/08 (recante i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione per il terzo periodo regolatorio), in luogo della precedente ripartizione 80% - 20% stabilita dalla delibera n. 178/05;

- l'attuale rigidità nell'utilizzo della capacità di rigassificazione conferita per periodi pluriennali appare ingiustificata alla luce dei livelli di capacità di rigassificazione conferita che, come peraltro rilevato dalla stessa Autorità, sono progressivamente diminuiti a partire dal 2005/2006 lasciando sistematicamente capacità disponibile. Anche il mutato quadro di disponibilità di capacità di rigassificazione correlato all'entrata in esercizio del terminale GNL Adriatico ha attenuato ulteriormente il rischio di mancanza di capacità di rigassificazione per operatori nuovi entranti;
- consentirebbero di sfruttare, seppur fino ad una certa soglia, le flessibilità che i soggetti importatori hanno negoziato nei contratti di approvvigionamento pluriennali.

RISPOSTE AI SINGOLI QUESITI

Q1. Si ritengono condivisibili le proposte sopra formulate in merito a possibili integrazioni dell'articolo 11 della deliberazione n. 167/05?

Come anticipato in premessa, Anigas ritiene condivisibili i principi generali contenuti nel documento che tendono a coniugare lo spirito dell'articolo 11 della delibera n. 167/05 con le flessibilità e le opportunità che offrono sia i recenti sviluppi del mercato internazionale del GNL, sia l'utilizzo delle infrastrutture presenti e future del panorama italiano. Il tutto in armonia con le più recenti linee guida adottate in ambito comunitario.

Nello specifico, ritiene positivo l'intervento volto a modificare alcuni aspetti nell'applicazione dello "use-it-or-lose-it" e conseguentemente nella mobilitazione della capacità inutilizzata che contribuirà all'aumento della liquidità del sistema.

In tal senso si riterrebbe opportuno, fatte salve distinzioni normative specifiche, un allineamento delle regole operative di rilascio della capacità.

Q2. Si ritiene condivisibile l'introduzione di una tolleranza sul completo utilizzo della capacità conferita al fine dell'applicazione della disciplina del mancato utilizzo? Ritenete adeguato una percentuale minima di utilizzo su base annuale pari al 95% della capacità conferita?

Anigas ritiene condivisibile l'introduzione di una tolleranza sul completo utilizzo della capacità in quanto, come l'Autorità ha più volte rilevato, è caratteristica tipica delle infrastrutture gas, come metanodotti e rigassificatori, avere un tasso di utilizzo inferiore al 100%.

In tal senso si evidenzia che:

- i contratti di approvvigionamento di GNL a volte contengono clausole che consentono una flessibilità operativa sul volume annuo di riferimento (intesi a seguire la stagionalità dei consumi);
- il ritiro del GNL dal punto di origine avviene con navi metaniere di varie dimensioni e che anch'esse mantengono una flessibilità operativa;
- il consumo da parte delle navi dipende da molteplici fattori (quali: distanza del viaggio, condizioni meteo, eventuali attese, ecc.) che incidono sul volume conferito;
- il mercato del GNL si sta evolvendo nel senso di un aumento del numero dei carichi scambiati su base spot e di forniture deviate dalla loro destinazione originaria;
- la percentuale di utilizzo dei terminali di rigassificazione in Europa è inferiore al 95% (secondo i dati ERGEG presentato al Forum di Madrid il tasso di utilizzo è più vicino al 70%);
- il diritto di ripianificare le consegne di GNL a breve è un elemento costitutivo della flessibilità della capacità di rigassificazione.

Seppur concordi nella necessità di un tempo limite per il rilascio delle capacità assegnate e non utilizzate, quanto evidenziato deve fare riflettere sul fatto che un requisito tipico della pianificazione deve essere la possibilità di una modifica della programmazione, che non significa necessariamente l'annullamento di una *delivery*, ma la possibilità di rinegoziare una consegna più piccola per riflettere i cambiamenti del mercato.

L'esistenza di due particolari evidenze:

- da un lato la considerazione che le dimensioni di un carico accettabile da parte dei nuovi terminali di rigassificazione possono variare da 60.000 a 216.000 metri cubi,
- dall'altro la crescente effettuazione di scarichi parziali volti a servire più mercati contemporaneamente (particolarmente nel Mediterraneo dove diversi punti di consegna insistono su una stessa area) come uno sguardo alla costituzione del portafoglio dei nuovi operatori del mercato GNL conferma (una serie di accordi spot in luogo di un unico contratto di lungo termine),

potrebbero spingere a prendere in considerazione non solo il meccanismo della capacità inutilizzata, condiviso, ma eventualmente anche il numero di slot non utilizzati (con un tasso minimo di utilizzazione dell'85%).

Per quanto osservato e tenuto conto della proposta contenuta nel documento, si ritiene adeguata l'introduzione di una tolleranza sul completo utilizzo della capacità conferita al fine dell'applicazione della disciplina del mancato utilizzo pari almeno al 90% della capacità conferita in quanto tale valore appare sufficiente a coprire una normale tolleranza operativa (come nel caso di Panigaglia).

Q3. Si ritiene condivisibile che la disciplina del mancato utilizzo non trovi applicazione se l'utente rende disponibile con adeguato preavviso la capacità che prevede di non utilizzare? Se sì, ritenete adeguato l'anticipo proposto?

Anigas considera in linea generale adeguato un preavviso di 3 mesi (programma trimestrale) per il rilascio per mancato utilizzo della capacità affinché il gestore del terminale possa mettere in atto tutte le procedure necessarie per promuovere la disponibilità all'utilizzo di detta capacità da parte di terzi interessati e questi possano attuare tutte le azioni necessarie a utilizzare la capacità rilasciata.

Tuttavia, tenuto conto che gli utenti possono apprendere di non poter utilizzare la capacità programmata per il mese M+3 solo dopo la presentazione del programma trimestrale, al fine di incentivare comunque la messa a disposizione di capacità, si ritiene opportuno prevedere di non applicare la disciplina del mancato utilizzo anche in relazione alla capacità messa a disposizione successivamente alla presentazione del sopraccitato programma. Nell'ottica, ragionevole, di premiare gli utenti che mettono a disposizione con maggior preavviso la capacità che prevedono di non utilizzare, qualora per un determinato mese M sia stata messa a disposizione, anche da utenti diversi, capacità sia in sede di presentazione del programma trimestrale (nel mese M-3), sia successivamente, la prima capacità dovrebbe essere assegnata prioritariamente.

Q4. Si ritiene, inoltre, necessario prevedere un valore minimo della capacità e una lunghezza minima del periodo per i quali l'utente debba rendere disponibile a terzi la capacità che prevede di non utilizzare, affinché la disciplina del mancato utilizzo non trovi applicazione? E se sì, quali valori minimi di capacità e durata ritenete opportuni?

Premesso che Anigas ritiene che il quesito non sia sufficientemente chiaro e, osservando che il DCO non contiene alcun riferimento alla tematica oggetto dello spunto, qualora fossero previsti ulteriori vincoli per i quali l'utente debba rendere disponibile a terzi la capacità che prevede di non utilizzare affinché la disciplina del mancato utilizzo non trovi applicazione, ciò sembrerebbe togliere parte della flessibilità riconosciuta agli utenti reintroducendo un meccanismo di rigidità non utile all'ottimizzazione dell'utilizzo dei terminali.

Anigas, pertanto, non ritiene opportuno prevedere un valore minimo della capacità per il quale l'utente debba rendere disponibile a terzi la capacità che prevede di non utilizzare: ciò anche al fine di incentivare il più possibile la messa a disposizione di capacità non utilizzata.

Si tenga inoltre presente che, anche qualora la capacità messa a disposizione da un singolo utente fosse limitata, questa si cumulerebbe a quella eventualmente offerta da altri e diventerebbe così utilizzabile dai potenziali soggetti terzi interessati.

Inoltre, le differenze strutturali tra i vari impianti di rigassificazione si rispecchiano in diversità operative e logistiche (per esempio la taglia minima delle navi accettate) che rendono, a nostro avviso, improponibile una regola unica che fissi valori minimi a livello nazionale.